

FISCO.1

Trust: le nuove frontiere della fiducia

● Paolo Gaeta

Nei primi anni novanta gli studiosi del diritto hanno iniziato a discutere della possibilità che un soggetto italiano potesse istituire un trust, mediante atto scritto in italiano, su beni localizzati in Italia. Si discuteva, così, della possibilità di utilizzare la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (resa esecutiva in Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989 numero 364 entrata in vigore il primo gennaio 1992) per fattispecie in cui l'unico elemento di estraneità rispetto l'Italia fosse la legge straniera di riferimento scelta dal disponente del trust.

Nasceva il "trust interno" sulla base degli studi del comparatista Maurizio Lupoi che per primo ne intuì le potenzialità.

Le sue idee, soprattutto perché applicate alla vita professionale, diedero uno scossone a parte del mondo accademico dei civilisti. Per i più vari motivi la possibilità di istituire un trust interno fu vista con perplessità, se non addirittura come una eresia. Come se nel diritto esistessero i dogmi! Non una di quelle eccezioni al-

La prassi tributaria dimostra di non riuscire ad inquadrare i fenomeni sui trust interni

l'uso del trust interno è sopravvissuta a lungo o ne ha limitato l'uso. Oggi i cittadini italiani istituiscono migliaia di trust interni all'anno. Il testo che conteneva le idee che hanno consentito questa innovazione si intitola: "Trusts". Lo stesso autore, Maurizio Lupoi, ha da poco colti-

vato altri semi nel terreno fertile delle fiducie, pubblicando il testo: "Istituzioni del diritto dei trust e dei negozi di affidamento fiduciario", Cedam 2008. Questo nuovo libro ha le carte in regola per stimolare un dibattito intenso come quello avutosi con la precedente pubblicazione. L'autore, inizialmente, affronta le tematiche del trust in una chiave innovativa per chiarezza espositiva e per prospettiva di analisi. Un punto di vista che si giustifica nella seconda parte del libro in cui si pongono le basi per dimostrare che gli effetti ottenibili con il trust possono essere anche raggiunti mediante i domestici "Negozi di affidamento fiduciario". Rap-

porti giuridici che utilizzano appieno le norme del diritto civile, senza alcun riferimento a leggi regolatrici straniere. Lupoi tenta di riportare nell'ambito del diritto patrio gli effetti di un istituto, il trust, che fino a ieri molti individuavano come l'elemento più tipico del diritto consuetudinario e più lontano dal nostro sistema giuridico. Lo sforzo concettuale e la mole di ricerca compiuta è rilevante in dimensioni di quantità e qualità dei fenomeni fiduciari analizzati. Fenomeni che la prassi, soprattutto quella tributaria recente, dimostra di non riuscire ad inquadrare nella sua oggettiva complessità, non andando oltre definizioni

Necessario operare una ricostruzione giuridica che consenta ai professionisti l'affidamento

classificatorie decontestualizzate (come quella di Gaio a cui spesso si fa riferimento della differenza tra la "fiducia cum amico e fiducia cum creditore") che ne tradiscono la complessità e ne banalizzano il contenuto, assimilando la fiducia per lo più alla interposizione o alla simulazione.

Altra ricorrente semplificazione (fuorviante) è quella che distingue la fiducia nei tipi "romanistica" (con trasferimento del diritto di proprietà) e "germanistica" (con trasferimento della sola legittimazione ad agire). La prassi ha scarsa dimestichezza con i meccanismi fiduciari, la giurisprudenza e la dottrina italiana sono, invece, di riferimento a livello internazionale. Il giro di boa che compie Lupoi per riportare nei nostri porti la nave del trust è rappresentato da questo passo: "I trust in Inghilterra trassero linfa vitale dal diritto civile continentale, tanto nei principi che nelle regole operative: non vi è motivo di ritenere che quella linfa si sia nel frattempo estinta". La sensazione che il percorso del trust fosse l'occasione per rispolverare regole fiduciarie civilistiche complete quanto quelle consuetudinarie è evidente ma, fino ad oggi, nessuno aveva immaginato di operare una ricostruzione giuridica che consentisse ai professionisti italiani di far ricorso al "negozio di affidamento" per realizzare un mutuo di scopo o per proteggere il patrimonio di un figlio disabile.

FISCO.2

Recupero degli aiuti di Stato illegittimi: tempi più rapidi

Tempi più rapidi per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Diventa più difficile per i beneficiari degli aiuti ottenere la sospensione degli atti di recupero in pendenza di una controversia.

L'Agenzia delle Entrate detta le disposizioni per il recupero delle somme contestate dall'Ue. In pratica gli uffici fiscali dovranno presentare alle Commissioni tributarie provinciali domande di riesame dei provvedimenti di sospensione già concessi prima del 9 aprile. La nuova disciplina, che adegua le disposizioni nazionali del processo tributario alle determinazioni assunte in sede comunitaria per il recupero degli aiuti di Stato, restringe i casi in cui il giudice tributario può

disporre la sospensione cautelare delle procedure di recupero. Condizione è l'esistenza di un danno economico irreparabile per il beneficiario dell'aiuto. A questa condizione si devono aggiungere presupposti come motivi di illegittimità delle decisioni di recupero; sussistenza di errore nell'individuazione del soggetto; errore nel calcolo della somma da recuperare. La sospensione non può essere accordata nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato la decisione comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia o quando questa abbia rigettato l'istanza oppure quando non sia stata presentata richiesta di sospensione cautelare a seguito dell'impugnazione.